



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Giani	Presidente rel.
dott. Elisa Fazzini	Giudice
dott. Vincenzo Carnì	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, **In via principale e nel merito:** - Accertare e dichiarare l'illegittima utilizzazione delle immagini fotografiche indicate ai punti 5 e 6 della premessa in fatto dell'atto di citazione, da parte della società convenuta e per l'effetto -
Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante
p.t. a corrispondere al Sig. Xxx l'importo di € 25.986,00 (determinato dal valore di

listino di ciascuna foto pari ad € 150,00 oltre Iva moltiplicato per 142 utilizzi) ovvero quello maggiore o minore ritenuto di giustizia anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla prima richiesta di versamento.

In subordine: - Accertata la natura delle foto, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Xxx nella misura ritenuta più congrua anche in via equitativa ovvero all'equo compenso previsto dalla normativa vigente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

In via istruttoria: Ammettersi come prove documentali i documenti depositati nel proprio fascicolo di causa sia all'atto di iscrizione a ruolo della causa e con le successive memorie ex art. 183 6 comma c.p.c.

Si chiede ammettersi l'esame testimoniale della Sig.ra e della Sig.ra di citazione preceduti da "Vero è", nonchè sui seguenti ulteriori capitoli:

- A) "Vero che le foto che le si mostrano sub doc. 2 e 12 sono tratte dal sito web della Parte attrice di proprietà del Sig. Xxx?";
- B) "Vero che i diritti di sfruttamento economico delle foto che le si mostrano sub doc. 2 e 12 sono del Sig. Xxx avendo lo stesso effettuato direttamente le riprese ovvero per aver lo stesso acquistato i diritti di sfruttamento economico da vari fotografi nel corso degli anni?";
- C) "Vero che a seguito di un controllo richiesto dal Sig. X ha verificato che le foto di cui al doc. 2 e 12 erano state utilizzate a corredo di articoli pubblicati sul sito web www..... e che ha provveduto personalmente ovvero in collaborazione con altri dipendenti del Sig. X ad effettuare le foto delle pagine web che le si mostrano sub doc. 3" D) "Vero che il listino prezzi che le si mostra sub doc. 7 di parte attrice è quello presente sul sito web www.....it ed è valido per tutti i clienti che non sottoscrivono un abbonamento per l'utilizzo delle foto presenti sul data base del Sig. X?"
- E) "Vero che su ogni foto presente sul motore di ricerca Google immagini è presente la dicitura che la foto potrebbe essere coperta da copyright e che è possibile inviare delle richieste di chiarimento circa l'utilizzabilità della foto in forma libera, come le si mostra sub docc.8 e 11?";
- F) "Vero che nel motore di ricerca Google immagini è possibile verificare chi ha utilizzato le foto in precedenza fino ad arrivare al primo utilizzatore sul web, inserendo nel banner di ricerca la foto in questione?";
- G) "Vero che il personale che si è dedicato alla ricerca delle foto utilizzate dalla convenuta prima di tale mansione, occupato in altro tipo di lavoro e che solo a seguito dei primi riscontri

sui siti web della convenuta ha dovuto interrompere quello che era il suo principale lavoro per dedicarsi alla ricerca delle foto utilizzate a corredo degli articoli presenti su www.....it?”.

H) “Vero che le fatture che le si mostrano sub doc. 13 sono state rilasciate dai fotografi che collaborano con il Sig. X a seguito della cessione dei diritti di sfruttamento economico delle foto che le si mostrano sub docc. 2 e 12?”; Ammettere, eventuali c.t.u., finalizzate alla verifica della presenza della documentazione depositata sub docc. 2, 3, 6, 7, 8, 8bis, 9, 10, 11, 12 sui siti web indicati ai precedenti punti ed atti.

- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”

*

Per LA CONVENUTA:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in rigetto di quanto ex adverso addotto, così giudicare: **nel merito, in via principale:** - Rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi ampiamente descritti in atti. **in subordine:** nella denegata ipotesi di riconoscimento delle pretese di controparte, previa ogni più opportuna declaratoria, ridurre il risarcimento dei danni richiesto da parte attrice nella misura ritenuta di giustizia

in ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche ai sensi dell’art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. per responsabilità aggravata in riferimento alla condotta tenuta da parte attrice nel presente giudizio

In via istruttoria Si chiede ammettersi l’esame testimoniale: Sig.ra XX sui seguenti capitoli di prova:

1) “Vero che sul sito www.....it sono state pubblicate le fotografie che si rammostrano (sub. doc.3 atto di citazione)”

2) “Vero che da uno screenshot è possibile risalire alla genuinità di una fotografia”

3) “Vero che le fotografie che si rammostrano (sub doc. 3 atto di citazione) sono identiche a quelle che si rammostrano sub doc.2”

4) “Vero che i motori di ricerca possono indicizzare fotografie reperibili su una banca dati ad accesso limitato, con password”

5) “Vero che le fotografie che si rammostrano (sub. doc.2 atto di citazione) sono indicizzate dai motori di ricerca con i riferimenti a Parte attrice e alla data di produzione”;

6) “Vero che le foto reperibili dai motori di ricerca consentono di individuare sempre l’autore dello scatto se non è presente il watermark”

7) Vero che tramite lo strumento di ricerca inversa dei più comuni motori di ricerca è possibile risalire sempre all’autore dello scatto e al suo autore”

8) “Vero che da una ricerca inversa su Google era possibile stabilire se le fotografie segnalate da Parte attrice e che si rammostrano (screenshot sub doc. 3 atto di citazione) fossero di proprietà o in licenza a Parte attrice e la relativa data di produzione”

9) “Vero che dopo la richiesta di eliminazione delle fotografie provenienti dalla società Parte attrice avete rimosso immediatamente le fotografie oggetto di contestazione”

10) “Vero che le foto presenti sul sito Top Manager vennero reperite dai motori di ricerca on line avendo cura di verificare che non ci fosse il c.d. watermark e/o dagli stessi uffici stampa dei manager ritratti”

Ingegnere Y, sui seguenti

capitoli di prova:

1) “Vero che le fotografie che si rammostrano (sub doc. 3 atto di citazione) contengono informazioni puramente grafiche e pertanto sono facilmente modificabili”

2) “Vero che le varie fotografie reperibili gratuitamente on line associate alle immagini dei personaggi contestati da parte attrice (elencati al punto 5 dell’atto di citazione) avevano riferimenti a Parte attrice e/o al sig. X e/o alla data di produzione”.

3) “Vero che le fotografie che si rammostrano (sub. doc.2 atto di citazione) sono indicizzate dai motori di ricerca con i riferimenti a Parte attrice e alla data di produzione”.

4) “Vero che sul sito www.....it erano presenti le fotografie che si rammostrano, elencate sub doc. 2 atto di citazione”

5) “Vero che le fotografie che si rammostrano (sub doc. 3 atto di citazione) sono identiche a quelle che si rammostrano sub doc.2 atto di citazione”.

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato in data 04.04.2019, PARTE ATTRICE di XXX citava in giudizio LA CONVENUTA, chiedendo, in via principale, che accertata e dichiarata l’illegittima utilizzazione delle immagini fotografiche di proprietà dell’attore, da parte di La convenuta, la medesima fosse condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 25.986,00 o della diversa somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa e, comunque, quantificata sulla scorta del valore di listino di ciascuna foto ed, in via subordinata, al risarcimento dei danni subiti, esponendo che:

- Parte attrice, quale ditta individuale, svolgeva attività di produzione, archiviazione e vendita di fotografie fin dall’01.01.1979 (cfr. visura CCIAA, doc. 1 parte attrice) ai maggiori quotidiani nazionali;

- tale attività veniva svolta direttamente da Xxx e dai suoi collaboratori, tutti fotografi professionisti che, recandosi a convegni o riunioni pubbliche o private, previo consenso degli organizzatori e del soggetto fotografato, provvedevano a ritrarre i delegati delle maggiori banche ed imprese;
- le foto venivano selezionate, modificate, anche in relazione al formato, dotate di *infofile* (numero di file, titolo, descrizione, nominativo del fotografo, data e luogo della ripresa) ed inserite in un *data base*, accessibile solamente ai clienti di Parte attrice, con accesso mediante password;
- le foto rivestivano la natura di foto artistiche in quanto scattate da professionisti per i professionisti dell'editoria;
- le fotografie indicate nell'atto di citazione e di seguito specificate, riproducenti diversi amministratori delegati e manager di banche ed imprese, erano state utilizzate e divulgate abusivamente, essendo state allegate ad articoli diffusi sul sito “:.....” di titolarità della convenuta: (...)-le fotografie, in violazione delle norme sul diritto d'autore, erano state pubblicate senza avere mai corrisposto a Parte attrice alcuna indennità;
- Parte attrice aveva contestato le suddette violazioni, con e-mail del 15.02.2018, alle quali La convenuta aveva replicato affermando che le foto *de quibus* fossero di contenuto pubblico, in quanto la loro fonte era Google Immagini, rendendosi, comunque, disponibile a cancellare le suddette foto di proprietà dell'attrice dal proprio sito (cfr. doc. 4 di parte attrice).

2. Si è costituita parte convenuta, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate da parte attrice e deducendo che:

- La convenuta, società che si occupa, grazie al proprio sito, della gestione della reputazione professionale di privati e aziende, aveva utilizzato sul proprio sito web, previa verifica, fotografie di libero utilizzo, reperite on line o fornite dagli stessi clienti;
- non è un giornale o un periodico on line;
- le foto di proprietà di parte attrice erano prive di watermark, ossia del “marchio digitale” che identifica l'autore di una foto, di guisa che le foto venivano indicizzate dai motori di ricerca, senza indicazione del suo autore e della relativa data dello scatto;
- la banca dati allegata dall'attore era munita di password e quindi era ad accesso riservato mentre le foto rinvenute non recavano l'indicazione del fotografo e la data della fotografia, condizioni richieste dall'art. 90 L;
- la società convenuta aveva provveduto, comunque, ad eliminare dal sito le foto di proprietà di parte attrice ed oggetto della presente causa, dimostrando così la propria buona fede (cfr.

doc. 4 di parte convenuta);

- La convenuta aveva disconosciuto, inoltre, in maniera puntuale e precisa, gli screenshot allegati da parte attrice, quale prova delle foto rinvenute sul sito di parte convenuta, in quanto privi di valore probatorio, ai sensi dell'art. 2712 c.c. ed aveva allegato una relazione tecnica volta a dimostrare che gli screenshot potevano essere adeguatamente modificati;

- la convenuta contestava, altresì, la natura di foto creative delle foto di proprietà di Parte attrice, in quanto le foto avevano per oggetto una riproduzione oggettiva e formale dei soggetti.

3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, allora assegnatario, fissava udienza di precisazione delle conclusioni del 20.06.2023, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 27 marzo 2024.

In tale udienza, le parti precisavano le conclusioni davanti al nuovo giudice assegnatario.

La causa era quindi riservata in decisione al collegio, con assegnazione dei termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

Valutazione del Tribunale

4. Le domande proposte dall'attore vanno rigettate.

4.1. Premesso che la disciplina della tutela del diritto d'autore sulle opere fotografiche contempla sia l'ipotesi delle opere d'ingegno suscettibili nell'ambito di applicazione dell'art. 2 n 7 L.D.A., che godono della tutela d'autore ai sensi degli artt. 12 e ss., 20e ss, 171 e ss., e le fotografie semplici che godono della più limitata tutela dei diritti connessi, ai sensi degli artt. 87 e ss L.D.A., quali "immagini di persone o di aspetti, elementi o di fatti della vita naturale e sociale" prive del carattere creativo, nel caso di specie non è stata accertata la prova dell'utilizzo illecito, sul sito www.....it, di foto creative o quantomeno "semplici, in violazione del diritto d'autore.

Ai fini della distinzione tra le due categorie di fotografie meritevoli di tutela, è necessario verificare se sussista un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale così che le modalità di riproduzione del dato fotografico rendano una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe (si vedano, *inter alia*, Cass n 7077/1990; Cass. 8186/1992; Cass. 8425/2000).

La professionalità nella cura dell'inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo necessarie anche l'originalità e la creatività della fotografia.

Nel caso di specie, con riguardo alla prima ipotesi, concernete la tutela d'autore ai sensi dell'art. 12 e ss., il Tribunale osserva che le foto non hanno natura di foto creative, in quanto esse sono carenti di quel *quid pluris* che le rende rappresentazioni originali e creative del fotografo, esprimendo qualcosa di più e di diverso rispetto alla mera rappresentazione della realtà.

Infatti, per giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito, il carattere creativo delle opere fotografiche non si limita alla mera abilità tecnica del fotografo, ma si estrinseca nella capacità di veicolare un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, esprimendo, in modo caratteristico ed individualizzante, la personalità dell'autore

Le fotografie di cui è causa si limitano a riprodurre l'immagine di *managers*, rappresentando figure apicali del mondo dell'imprenditoria, quale corredo illustrativo di schede sulla persona oggetto dell'articolo. Benché debba escludersi che la creatività minima si identifichi con l'originalità assoluta, tali fotografie non esprimono, in modo assolutamente caratteristico e individualizzante, la personalità dell'autore, trascendendo la buona tecnica fotografica.

Peraltro, l'attore non ha allegato la sussistenza di un particolare stile personale, né ha indicato gli elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche.

Non può dunque ravvisarsi nelle fotografie in questione quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la piena protezione di cui all' art. 2 l. aut. (cfr., Cass. 4606/98).

4.2. Essendo, pertanto, le suddette foto, prive di carattere creativo, non rientrano tra le opere dell'ingegno, di cui al numero 7 dell'articolo 2 della legge sul diritto d'autore, ma sono fotografie semplici, soggette alla più limitata tutela prevista per i cosiddetti diritti connessi (art. 87 ss. legge aut.).

Accertato che le foto in oggetto sono, ex art. 87 della L. 633/1941, fotografie semplici, esse vengono tutelate soltanto se contengono il nome dell'autore e la data dello scatto. In tal caso, il contenuto è protetto per venti anni a decorrere dalla data indicata sulla fotografia. Infatti, per l'esercizio di tali diritti, l'articolo 90 l.d.a. richiede l'indicazione, sugli esemplari delle fotografie, del nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente, della data dell'anno di produzione della fotografia, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

La mancata indicazione del nome del fotografo e della data di produzione sull'esemplare riprodotto, non consentendo d'individuare l'identità dell'autore e la data di cessazione dell'esclusiva, per effetto del decorso del termine ventennale, osta all'opponibilità a terzi di tale

esclusiva, da parte del titolare del diritto d'autore, in relazione all'esigenza di tutela dell'affidamento del terzo, il quale non è messo in condizione di avvedersi dell'esistenza di un diritto esclusivo, salva la dimostrazione della mala fede del terzo riproduttore

In assenza della prova, da parte dell'attore, di tali requisiti, la riproduzione delle foto, da parte di terzi, non è considerata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 90 l.d.a. abusiva e le fotografie sono liberamente riproducibili da chiunque senza che siano dovuti i compensi di cui agli artt. 91 e 98 l.d.a., salva la mala fede in capo a colui che le ha riprodotte.

La prova della mala fede incombe su colui che agisce, chiedendo la tutela per abusivo utilizzo delle fotografie semplici.

La *ratio* della previsione dei requisiti di cui all'art. 90 l.d.a. consiste nel rendere noto a chi voglia riprodurre la fotografia il nome di colui al quale debba essere chiesto il consenso, nonché la durata dell'altrui esclusiva, che è di vent'anni decorrenti dalla data della fotografia. Pertanto, perché i diritti esclusivi siano opponibili ai terzi le fotografie riprodotte devono recare i requisiti richiesti dall'articolo 90 l.d.a., salva la prova della mala fede da parte di chi abbia utilizzato e/o riprodotto le fotografie oggetto della contestata violazione.

Solo in presenza dei detti requisiti o della prova della malafede del riproduttore, sussiste il diritto all'equo compenso in capo al titolare del diritto esclusivo.

Nel caso di specie, le fotografie riprodotte, e cedute dalla ditta di Xxx a diverse testate giornalistiche, che poi provvedevano a metterle in rete prive di watermark, erano tratte da internet senza alcuna delle indicazioni previste dall'art. 90 legge 633/1941 e senza che neppure fossero dotate del "*digital watermark*", che consente di rendere ineliminabile l'apposizione delle indicazioni di cui all'art. 90 alle fotografie contenute in *files* e trasferite secondo modalità informatiche o telematiche.

L'attrice medesima ha allegato di avere reso visibile alla convenuta le indicazioni circa la data della pubblicazione e l'autore della fotografia, mediante accesso con password successivamente alla pubblicazione su internet delle foto medesime, confermando ed allegando essa stessa la non visibilità di tali requisiti ai terzi che non avessero la password.

Nel caso di specie, la ditta di Xxx cedeva i diritti d'autore delle foto *de quibus* ad alcune testate giornalistiche, che, a loro volta, provvedevano a mettere in rete le suddette foto sul proprio sito internet, prive di watermark.

Secondo orientamento uniforme della Suprema Corte di Cassazione, se è stata convenuta la cessione di diritti d'autore dell'opera fotografica tra il titolare del diritto e il cessionario e quest'ultimo ha provveduto alla pubblicazione della fotografia, che viene successivamente

riprodotta da terzi, spetta al cedente il diritto ad un equo compenso soltanto se, sull'esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della mala fede del riproduttore, dimostrando che quest'ultimo era comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera (cfr. Cass. 5969/2005; Cass. 5360/1999).

Poiché le foto erano rinvenute sul sito internet in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 90 L.d.a., rimane quindi da verificare la sussistenza della mala fede in capo alla convenuta.

Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dall'attrice.

Al contrario, dal documento 8 prodotto dalla parte attrice, che riproduce le foto ricavate da Google Immagini, si evince che le foto oggetto della presente causa, erano pubblicate sui siti internet di proprietà delle testate giornalistiche, cessionarie dei diritti di Parte attrice (cfr. *corriere.it*, *il sole 24 ore.com*), o su siti di altri soggetti (cfr. *intermedia channel.it*; *estrot2013.eu*), senza le indicazioni richieste dall'articolo 90 l.d.a. e senza *digital watermark*, risultando, a piè delle relative foto, solamente il riferimento ai siti di cui sopra e il generico riferimento, apposto da Google Immagini, che le predette foto avrebbero potuto essere soggette a copyright.

Tale avviso riportato da Google, in quanto avvertimento genericamente apposto a qualsiasi immagine reperibile sul motore di ricerca, non è idoneo a integrare la mala fede del riproduttore, richiesta dall'art. 90 L.d.a. Infatti, la mala fede del riproduttore postula la comprovata conoscenza dell'altrui diritto connessi al diritto d'autore sulle immagini fotografiche riprodotte. L'attrice afferma che la possibilità di verifica della paternità delle foto fosse stata data dal sig. X fornendogli, con la mail del 15/02/2018, la password per accedere al proprio data base, affermando che tale fatto sarebbe indizio della mala fede della convenuta.

Tuttavia, il Tribunale, nel richiamare le sopra svolte considerazioni, osserva che:

- la mala fede postula la conoscenza dell'altrui diritto connesso al diritto d'autore;
- la visibilità dei requisiti prescritti dall'art- 90 l.d.a. non sussisteva al momento della riproduzione delle fotografie medesime;
- la condotta tenuta dalla convenuta successivamente alle informazioni fornite dall'attore non corrobora, secondo la prospettazione attorea, la mala fede della convenuta, considerato che la medesima, venuta a conoscenza dell'invocata titolarità delle foto da parte dell'attrice Parte attrice, provvedeva alla loro rimozione dal sito (cfr. doc. 4 convenuta).

5. Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali

che si liquidano, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e modifiche successive, valutata l'attività espletata, in complessive euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da PARTE ATTRICE di XXX nei confronti di LA CONVENUTA, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta le domande proposte dall'attrice.
2. Condanna l'attrice PARTE ATTRICE alla rifusione delle spese processuali liquidate, in favore della convenuta, LA CONVENUTA, in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.

Il Presidente rel.
dott. Silvia Giani